



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 28/07/2010

Alle Direzioni Regionali e Interregionali dell' Agenzia
delle Dogane
Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

Protocollo: 100730 RU / DCAC / V

Rii:

Allegati:

e, per conoscenza:

Alla Dir.ne Centr. Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti

Alla Dir.ne Centr. Affari Giuridici e Contenzioso

SEDE

al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali
(fax 06 46 65 52 15)

all' Assitol (fax 06 69 94 01 18)

all' Unione Petrolifera (fax 06 59 60 29 25)

all' Assopetroli (fax 06 68 61 862)

alla Confindustria (fax 06 59 03 684)

alla Confapi (fax 06 67 91 488)

all' Assocostieri – Unione Produttori Biodiesel (fax 06 50 11 697)

alla EBB – European Biodiesel Board (fax +322 76 30 457)

alle Società:

Cereal Docks (fax 0444 71 96 26)

DP Lubrificanti (fax 06 92 85 04 71)

Eco Fox (fax 0721 40 35 05)

Ital Green Oil (fax 080 69 01 767)

Novaol Italia (fax 02 58 21 05 69)

OIL.B (fax 010 54 72 356)

Oxem S.p.a. (fax +02 50 60 176)

Saras (fax +34 968 167 019)

alla Coldiretti (fax 06 47 42 993)

alla Confagricoltura (fax 06 68 61 726)

alla Confederazione Italiana Agricoltori (fax 06 32 04 924)

alla Copagri (fax 06 42 02 70 07)

alla Unione Seminativi (fax 051 76 05 70)

OGGETTO: BIODIESEL. Assegnazione, per l'anno 2010, della porzione di contingente di biodiesel agevolato prodotto a seguito della sottoscrizione di contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro in applicazione dell'articolo 22-bis, comma 1 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504.

Considerato che l'articolo 22-bis, comma 1 del D.l.vo 504/95, così come modificato dal Decreto Legge 1 ottobre 2007, n.159 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n.222), prevede la definizione di un programma pluriennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010, nell'ambito

DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Ufficio metodologia e controllo sul deposito, sulle lavorazioni e sugli impieghi

00143 Roma, Via Carucci 71 - Telefono +39 06 5024 6457 - Telefax +39 06 5024 3097 - e-mail: dogane.accertamenti.deposito@agenziadogane.it

del quale, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, è applicata un'aliquota pari al 20 per cento di quella del gasolio usato come carburante;

vista la nota n.D/201122 del 12 marzo 2008 con la quale la Commissione europea ha trasmesso la decisione di compatibilità con il mercato comune dell'aiuto di Stato sul biodiesel;

visto l'art.2, comma 64 della legge n.191 del 23 dicembre 2009 (Legge finanziaria per il 2010), con il quale è stata disposta la riduzione del contingente in oggetto a complessive 18.000 tonnellate;

visto il Decreto Interministeriale 3 settembre 2008 n.156 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.239 dell'11 ottobre 2008 ed entrato in vigore il 12 ottobre 2008- nel quale sono definiti, tra l'altro, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro;

vista la nota prot. 20255 del 28 dicembre 2009 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha formulato, ai sensi dell'art.3, comma 3 del D.M.156/08, espressa richiesta di riservare per l'anno 2010, al biodiesel ottenuto nell'ambito di intese di filiera (la cosiddetta *quota prioritaria*) una quota pari a 20.000 tonnellate, impegnando pertanto tecnicamente, anche oltre l'erogabile, l'intero contingente disponibile ai sensi del richiamato art. 2, comma 64 della legge finanziaria 2010;

vista la nota di questa Direzione Centrale prot.25551/RU del 24 febbraio 2010, con la quale sono state identificate le Società ammesse a partecipare al programma agevolativo per l'anno 2010 con assegnazione di quota generica pari a zero;

considerato che l'art.5, comma 1 del D.M.156/08 prevede che i soggetti ammessi a partecipare al programma agevolativo sul biodiesel siano tenuti a versare una cauzione pari al 5 per cento dell'accisa sui quantitativi di biodiesel del programma rispettivamente assegnati, calcolata con l'applicazione dell'aliquota ridotta del programma;

visto l'articolo 16-bis, comma 11, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (così come introdotto dall'art.6 della legge 25 febbraio 2008, n.34) recante disposizioni in materia di fruizione di misure agevolative da parte di soggetti che hanno precedentemente ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

visto il contratto quadro stipulato il 18 dicembre 2006 tra le Associazioni Coldiretti, Confagricoltura, CIA – Confederazione italiana degli agricoltori, Copagri, Unione seminativi e le Associazioni Assitol, Assobiodiesel e Assocostieri, depositato presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali in data 19 dicembre 2006;

visto il contratto quadro stipulato il 19 dicembre 2006 tra le Associazioni Confagricoltura e Assocostieri, depositato presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali in data 20 dicembre 2006;

esaminate le istanze presentate dalle Società interessate entro il termine del 10 gennaio 2010 di cui all'art.2, comma 3, del D.M.156/08 ed in conformità alle altre prescrizioni dell'art.2, commi 1, 2 e 4 del predetto decreto;

vista la nota del Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali prot.n.11420 del 23 luglio 2010 con la quale è stata trasmessa alla scrivente la comunicazione dell'AGEA prot.ACIU.2010.557 del 21 luglio 2010 relativa all'esito dei controlli di conformità di cui all'art.4 di cui al più volte citato D.M. 156/08 e alla conseguente certificazione dell'olio raffinato (prodotto nell'ambito dei sopra menzionati contratti quadro nazionali e di altre intese di filiera comunitarie) reso disponibile per i partecipanti al programma agevolativo;

considerato che l'art.3, comma 5, del D.M.156/08 definisce i criteri per la ripartizione del contingente di filiera tra i soggetti aventi diritto e che il comma 6 del medesimo articolo subordina l'assegnazione della quota di contingente da filiera al positivo esito dei predetti controlli da parte del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali;

considerato che ai sensi dell'art.3, comma 7, del D.M.156/08, a seguito delle ripartizioni del contingente non possono derivare, per ciascuna Società avente diritto, assegnazioni superiori alle rispettive richieste;

la scrivente adotta la seguente determinazione:

Art.1

Suddivisione della porzione di contingente da filiera

1. Per quanto concerne la porzione di contingente per l'anno 2010 proveniente da intese di filiera, nei limiti richiesti dalle Società e certificati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, viene consentita l'estrazione - per il successivo impiego tal quale o in miscela con gasolio - dei quantitativi di biodiesel indicati nella seguente tabella:

Società richiedente	Sito Impianto	Cancello di ingresso	Quote assegnate
			<i>[tonnellate]</i>
Cereal Docks	Camisano Vicentino (VI)	Stabilimento	1.900,000
DP Lubrificanti	Aprilia (LT)	Stabilimento	1.800,000
Ecofox	Vasto (CH)	Stabilimento	1.800,000
Ital Green Oil	S.Pietro di Morubio (VR)	Stabilimento	1.799,725
Novaol Italia (Livorno)	Livorno	Stabilimento	3.500,000
Novaol Italia (Ravenna)	Ravenna	Stabilimento	1.900,000
Oil B	Solbiate Olona (VA)	Stabilimento	1.648,210
Oxem	Mezzana Bigli (PV)	Stabilimento	1.830,258
Saras	Cartagena - Spagna	Arcola Petrolifera - Arcola (SP)	1.800,000

Tabella 1. Suddivisione, per l'anno 2010, del contingente da filiera (18.000 tonnellate) di cui all'art.22-bis, comma 1, del D.L.vo 504/95

2. I quantitativi di biodiesel di cui alla tabella 1 possono essere miscelati con gasolio oppure trasferiti ad impianti di miscelazione nazionale o, infine, immessi in consumo tal quale entro il termine del 31 dicembre 2010. Decorso tale termine, ai sensi dell'art.22-bis, comma 1, del D.L.vo 504/95, i quantitativi del contingente che risultassero non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno 2011.

Art.2

Gestione del conto lavorazione e della cauzione

1. La gestione di eventuali contratti di conto lavorazione stipulati con riferimento alle quote di tabella 1 deve essere effettuata secondo il disposto dell'art.3, comma 7 del D.M.156/08, nel rispetto della procedura definita nel paragrafo 7.5 della circolare 40/D del 30 ottobre 2008.

2. Ciascuna Società assegnataria potrà procedere all'estrazione del prodotto per il successivo impiego nell'uso agevolato esclusivamente dopo aver prestato la cauzione di 4,78 € per tonnellata assegnata, con le modalità di cui all'art.5, comma 1, del sopra richiamato D.M.156/08. Per gli assegnatari comunitari la cauzione è prestata in proprio o dal titolare del rispettivo cancello di ingresso.

3. Ai sensi dell'art.5, comma 2 del più volte citato D.M.156/08, i documenti comprovanti l'avvenuto versamento della cauzione o - in caso di versamento tramite fideiussione o polizza – l'accettazione della stessa da parte dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, sono consegnati dal soggetto assegnatario, in copia conforme all'originale, anche a mezzo raccomandata A/R, alla scrivente Direzione Centrale entro trenta giorni dall'assegnazione a pena di decadenza dalla stessa.

4. La cauzione viene svincolata a seguito della presentazione, da parte dei soggetti assegnatari all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, del resoconto di cui all'art.5, comma 3 del D.M.156/08 concernente i quantitativi di biodiesel agevolato, per l'anno 2010, rispettivamente assegnati e destinati all'immissione in consumo.

5. Il predetto resoconto – da presentarsi entro il 31 gennaio 2011 – dovrà tener conto sia del biodiesel assegnato con la presente determinazione nonché di quello che verrà eventualmente assegnato, sempre nell'anno 2010, una volta espletati i controlli di cui all'articolo 4.

Art.3

Disposizioni finali

1. Fatti salvi eventuali ulteriori controlli di conformità dei contratti da parte del competente Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali ed espletati i controlli di cui al punto 3 dell'art.2 della presente determinazione, qualora il contingente previsto per l'anno 2010 risultasse non completamente assegnato, la scrivente procederà all'assegnazione delle quote residuali utilizzando i criteri di ripartizione di cui all'art.3, comma 7 del D.M.156/08.

Ai fini del controllo contabile delle quote di biodiesel sopra assegnate e del relativo beneficio fiscale, si confermano le istruzioni di cui alla circolare 40/D del 30 ottobre 2008. Resta, ovviamente, ferma la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di effettuare tutti i controlli a posteriori ritenuti necessari ai fini della tutela degli interessi erariali.

La determinazione verrà pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell'art.1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n.244.

Il presente atto può essere impugnato nel termine di sessanta giorni dalla notifica presso la Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, ai sensi del D.L.vo n.546 del 31/12/1992 e successive modificazioni.

Il Direttore Centrale
Dr.ssa Cinzia Bricca

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93*